DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MINORI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA MEDIANTE L'AMMISSIONE NELLE SOCIETA' SPORTIVE APPARTENENTI ALLE FEDERAZIONI NAZIONALI, ALLE DISCIPLINE ASSOCIATE O AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36

I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di eta' possono essere tesserati presso societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Versione in vigore dal 16 febbraio 2016, non più in vigore dal 2 aprile 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva
Estremi	Legge 20 gennaio 2016, n. 12
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-favorire-l-integrazione-sociale-dei-minori-stranieri/art-1-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-36/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it